



CITTA' DI RIVAROLO CANAVESE

Città Metropolitana di Torino

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 44 del 19/12/2018

OGGETTO:

Tributo sui servizi indivisibili (TASI). Determinazione aliquote per l'anno 2019.

L'anno **duemiladiciotto** addì **diciannove** del mese di **dicembre** alle ore **venti** e minuti **trenta** nella sala delle adunanze consiliari convocato con avvisi scritti debitamente notificati a ciascun consigliere si e' riunito, in sessione **ORDINARIA** ed in seduta **pubblica** di **prima** convocazione il Consiglio Comunale nelle seguenti persone:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
LACCHI ANDREA	Consigliere	X	
ROSTAGNO ALBERTO	Sindaco		X
GAETANO EDOARDO	Vice Sindaco	X	
CONTA CANOVA COSTANZA	Consigliere	X	
BEVACQUA FRANCESCA	Consigliere	X	
SCHIALVINO LARA	Consigliere	X	
ROSOBOCH DOMENICO	Consigliere	X	
LEONE CLAUDIO	Consigliere	X	
DIEMOZ FRANCESCO	Consigliere	X	
INTRAVARTOLO DANIELE	Consigliere		X
NASTRO MICHELE	Consigliere	X	
RICCIARDI FERNANDO	Consigliere	X	
ZUCCO CHINA' MARTINO	Consigliere	X	
RAIMONDO ALDO	Consigliere	X	
CHIAPETTO ALESSANDRO	Consigliere	X	
NAVONE RENATO	Consigliere	X	
VITTONI MARINA	Consigliere	X	
	Totale:	15	2

Assiste all'adunanza il Segretario Generale, Dott. Aldo MAGGIO.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Deliberazione n. 44 del 19/12/2018

OGGETTO: Tributo sui servizi indivisibili (TASI). Determinazione aliquote per l'anno 2019.

IL CONSIGLIO COMUNALE

*Illustra l'argomento il Vice Sindaco;
interviene il cons. Vittone che fa una riflessione semplice sulla pulizia e spazzamento delle strade che ad inizio del mandato era effettuato, mentre ora è inesistente e lo stesso dicasi per la manutenzione delle aree verdi e delle giostrine, finanziate dalla tasi;*

Gli interventi sono integralmente riportati sul supporto audio-video depositato presso la segreteria comunale;

Richiamato l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»;

Richiamato in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

Vista la L. 27 dicembre 2017 n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), pubblicata in G.U. il 29 dicembre 2017, con la quale è stata approvata la legge di bilancio per l'anno 2018;

Considerato che la legge di bilancio per l'anno 2019 dovrà essere approvata dal Parlamento entro il termine del 31 dicembre 2018 e che la stessa presterà efficacia a partire dal 1° gennaio 2019;

Considerato che tale disposizione normativa non ha ancora concluso il proprio iter procedimentale, con la conseguenza che, ad oggi, risultano ancora in vigore le disposizioni di cui alla L. 27 dicembre 2017 n. 205;

Visto l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

Considerato che, in relazione a tali presupposti impositivi, l'Imposta Unica Comunale applicabile nel 2019 si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, nonché di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Visto l'art. 1, comma 26 L. 28 dicembre 2015 n. 208, con cui è stata introdotta, in analogia con quanto già avvenuto nel quadriennio 2008 – 2011, la sospensione dell'aumento dei tributi locali, prevedendo che «al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015» e che «la sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, agli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000»;

Considerato che la sospensione dell'aumento dei tributi locali è stata estesa anche all'anno 2018 dall'art. 1, comma 37 L. 205/2017, con le stesse modalità previste per il 2016, mentre per l'anno 2019 il Governo ha anticipato la propria volontà di non rinnovare lo stesso provvedimento, attribuendo quindi agli Enti Locali la possibilità di modificare le aliquote e le tariffe delle proprie entrate;

Vista la deliberazione di C.C. del 27/12/2017 n. 45, con cui sono state approvate le aliquote TASI per l'anno 2018;

Considerato che, nell'attuale vigenza della sospensione dell'aumento dei tributi locali di cui all'art. 1, comma 37 L. 205/2017, l'Amministrazione Comunale – ritenendo prioritario provvedere all'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2019 entro il 31 dicembre 2018 – non può che procedere alla conferma anche per l'anno 2019 delle aliquote e delle tariffe approvate nel 2018 in relazione all'Imposta Unica Comunale, riservandone il possibile aggiornamento in sede di eventuale variazione di bilancio, che potrà essere adottata dopo l'approvazione della legge di bilancio 2019, nel termine ultimo previsto dalla normativa statale per l'approvazione del bilancio di previsione 2019, che dovrebbe essere rinviato al 28 febbraio 2019;

Ritenuto, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Imposta Unica Comunale, di poter procedere alla conferma per l'anno 2019 delle aliquote TASI approvate nell'anno 2018, sulla base dei seguenti parametri:

I costi dei servizi indivisibili stimati per l'anno 2019 ammontano ad € 5.069.584,35, con una copertura prevista dei costi dei servizi indivisibili finanziati del 9,47%, così determinata:

Gettito complessivo stimato TASI (A)	€ 5.069.584,35
Costo complessivo stimato dei servizi indivisibili finanziati con il tributo (B)	€ 480.000,00
Differenza (A-B)	€ 4.589.584,35
Percentuale di finanziamento dei costi (A-B)* 100 / A	9,47%

Considerato che sulla base di quanto sopra si ritiene di determinare le aliquote della TASI e stimare un gettito complessivo del tributo per l'anno 2019 in € 480.000,00;

Dato atto che ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000, è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Settore Tributi e contabile del Responsabile del Settore Servizi Finanziari;

Visto l'art. 42 del D.Lgs 267/00;

Visto altresì l'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/00;

Con n° 10 voti favorevoli, n. 5 contrari (Zucco-Chinà, Raimondo, Chiapetto, Vittone e Navone) su n. 15 consiglieri presenti e votanti espressi in forma palese.

D E L I B E R A

1. Di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. Di confermare per l'anno 2019, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote in relazione del Tributo sui servizi indivisibili (TASI) con efficacia dal 01 gennaio 2019, come segue:

Fattispecie immobile	Aliquota TASI 2018
Abitazione principale in A/1 – A/8- A/9 e pertinenze	0.10 %
Altri fabbricati in categoria cat. A/10	0.20 %
Altri fabbricati in categoria B	0.10 %
Altri fabbricati in categoria C1	0.15 %
Altri fabbricati in categoria C/3 C/4 /C5	0.10 %
Altri fabbricati in categoria D5	0.20 %
Altri fabbricati in categoria D	0.10 %
Altri fabbricati in categ A e C diversi dall'abitazione principale e pertinenze	0.10 %
Altri fabbricati in categoria D10 strumentali all'attività agricola	0.10 %
Altri fabbricati in categoria C strumentali all'attività agricola	0.10 %
Beni merce	0.10 %
Aree edificabili	0.00(zero)

3. Di confermare, ai sensi dell'art. 1, comma 681 L. 147/2013, che, nel caso in cui l'unità immobiliare diversa dall'abitazione principale dell'occupante e del suo nucleo familiare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, la quota di imposta dovuta dall'occupante sarà pari al 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI dovuta.
4. Di dare atto che il gettito totale stimato è iscritto in Bilancio di Previsione per € 480.000,00;
5. Di dare atto che a norma dell'art. 1, comma 444, della Legge n. 228/2012, l'Ente, ai fini di ripristinare gli equilibri di bilancio, potrà provvedere alla modifica delle aliquote deliberate per l'anno 2019 entro il termine il termine ultimo per l'approvazione del Bilancio di Previsione;
6. Di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito;
7. Di trasmettere la presente deliberazione di approvazione tariffe, esclusivamente per via telematica, entro il termine perentorio del 14 ottobre, mediante inserimento del testo

nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni.

Successivamente con n. 10 voti favorevoli e n. 5 contrari (Zucco-Chinà, Raimondo, Chiapetto, Vittone e Navone) su n. 15 consiglieri presenti e votanti espressi in forma palese.

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Del che si è redatto il presente verbale e in data 28/12/2018 viene sottoscritto

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente
F.to : LACCHI ANDREA

IL SEGRETARIO GENERALE
Firmato digitalmente
F.to : Dott. Aldo MAGGIO

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente, per uso amministrativo.

Rivarolo Canavese, li

Il Segretario Generale
